


A. 2



SETTORE VI

EDILIZIA RESIDENZIALE, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI, PROTEZIONE CIVILE
AREA PROCEDURE AUTORIZZAZIONI E VALUTAZIONI AMBIENTALI

Provincia di Ancona

COMUNE DI ANCONA PROTOCOLLO GENERALE
- 8 OTT 2014
N. 105066

Comunicazione n. 1 00121 ANCONA Tel. 071/5894401/412 Fax 071/5894400
Codice Fiscale n. 00369930425

Ancona, 07.10.2014

Trasmissione via pec

7 OTT 2014

PROT 137993

COMUNE DI ANCONA
Settore Pianificazione Urbanistica
General
ANCONA
comune.ancona@emarche.it

+ Am. Urb.
+ Am. U.P.P.

OGGETTO: D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. - art. 12 L.R. n. 6/2007 - D.G.R. n. 1813 del 21.12.2010 - Comune di Ancona - Variante al PRG per cambio di destinazione d'uso dell'ex scuola del Ghattarello nell'ambito della modifica del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per gli anni 2014-2016 - Verifica di assoggettabilità a V.A.S. ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

(ALLEGATI)
SU IRIDE

Si trasmette in allegato copia della determinazione del Direttore n. 167 del 07.10.2014 di "Esclusione del piano dalla procedura di valutazione di cui agli artt. 13-18 del d.lgs. 152/2006."

Si fa presente che, come riportato al punto II del dispositivo della suddetta Determinazione:

".....Di precisare che, qualora in sede di adozione definitiva e di approvazione del piano oggetto della presente verifica venissero introdotte modifiche sostanziali (quali ad esempio le variazioni conseguenti all'accoglimento di eventuali osservazioni), sarà necessario valutare la conformità del piano modificato rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità, per cui sarà onere dell'Amministrazione comunale quale autorità procedente evidenziare tale circostanza alla Provincia di Ancona quale autorità competente attraverso apposita dichiarazione circa la portata delle modifiche introdotte, da rendersi in calce alla deliberazione di adozione o in atto separato e da portarsi comunque a conoscenza dell'Amministrazione provinciale, anteriormente all'espressione del parere di conformità di cui all'art. 26, commi 3 e ss., della L.R. 34/1992 ss.mm.ii, in considerazione del fatto che, giusto art. 11 c.5 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, "La VAS costituisce per i piani e programmi a cui si applicano le disposizioni del presente decreto, parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione. I provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza la previa valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge".

Si rammenta inoltre l'onere del Comune della pubblicazione sul proprio sito istituzionale dell'esito del procedimento di cui in oggetto.

Cordiali saluti.

LA RESPONSABILE DELL'AREA
(Dott.ssa Raffaella Romagna)



+

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

del n. 167 del 7.10.2014

SETTORE VI

EDILIZIA RESIDENZIALE, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI, PROTEZIONE CIVILE
AREA PROCEDURE AUTORIZZAZIONI E VALUTAZIONI AMBIENTALI

Oggetto: D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. - art. 12 L.R. n. 6/2007 - D.G.R. n. 1813 del 21.12.2010 - Comune di Ancona - Variante al PRG per cambio di destinazione d'uso dell'ex scuola del Ghettaarello nell'ambito della modifica del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per gli anni 2014-2016 - Verifica di assoggettabilità a V.A.S. ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Destinatari

Settore VI

Ancona, 7.10.2014

Il Dirigente *ad interim* del
Settore
(Ing. Massimo Sbriscia)



IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO che:

1. la procedura di valutazione ambientale strategica (c.d. VAS) ha lo scopo di analizzare l'impatto ambientale, inteso come alterazione quali/quantitativa sull'ambiente e sul patrimonio culturale, prodotto da atti e provvedimenti di pianificazione e programmazione o dalle loro modifiche, di competenza di un'autorità operante a livello nazionale, regionale o locale, da parte della autorità competente all'adozione del provvedimento finale di verifica dell'impatto;

2. il D.lgs.vo n.4 del 16.01.2008 ha definitivamente disciplinato la normativa in materia di valutazione ambientale strategica, conformando la normativa nazionale alle previsioni vigenti a livello comunitario e prevedendo contestualmente l'obbligo per le Regioni di provvedere all'adeguamento del proprio ordinamento entro dodici mesi dall'entrata in vigore del citato decreto, nelle cui more ha statuito la diretta applicabilità della normativa vigente a livello nazionale;

3. il D.lgs.vo n. 128 del 29/06/2010 ha apportato modifiche e integrazioni al D.lgs.vo n. 152/2006;

4. la Regione Marche, in assenza di un quadro normativo vigente in ambito statale, con la L.R. 12.06.2007 n.6 ha inteso dare applicazione alla Direttiva 2001/42/CE, individuando rispettivamente agli artt. 18 e 19 l'ambito di applicazione e le Autorità competenti in materia di VAS e demandando a successive Linee Guida la definizione delle modalità di esecuzione delle relative procedure;

5. con deliberazione della Giunta Regionale n.1400 del 20.10.2008, pubblicata sul B.U.R. Marche n.102 del 31.10.2008 sono state approvate le Linee Guida Regionali per la valutazione ambientale strategica, modificata ed integrata con DGR n. 1813 del 21.12.2010 B.U.R. Marche n. 2 del 11.01.2011;

CONSIDERATO che la procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica in oggetto è relativa al progetto di "Comune di Ancona – Variante al PRG per cambio di destinazione d'uso dell'ex scuola del Ghettarello nell'ambito della modifica del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per gli anni 2014-2016", pervenuta a questo Ufficio, ad opera del Comune di Ancona, in data 21.08.2014, ns. prot. n. 113854 del 22.08.2014, corredata, a norma di legge, del rapporto preliminare art.12 comma 1 del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO che con nota prot. n. 116699 del 01.09.2014 si disponeva l'avvio del procedimento, e contestualmente, si condividevano, in collaborazione con l'Autorità Procedente, il Soggetto con Competenze Ambientali da consultare, e con successiva nota prot. n. 121341 dell'08.09.2014 veniva trasmesso il Rapporto preliminare allo SCA individuato, al fine di acquisirne il rispettivo contributo tecnico in relazione alla assoggettabilità della variante alle procedure di V.A.S.;

DATO ATTO altresì dell'istruttoria compiuta sulla base degli elementi di verifica come individuati nell'allegato I al d.lgs.vo 152/2006 e ss.mm.ii. dall'Istruttore per gli aspetti



urbanistici, Arch. Sergio Bugatti, allegata alla presente determinazione quale parte integrante (*rif. inf. 01*) prot. n. 137093 del 06.10.2014;

DATO ATTO che, per le particolari caratteristiche del piano oggetto di verifica di assoggettabilità, e valutato lo scenario urbanistico/ambientale configurato dalla variante, questa competente Autorità ha rilevato sussistere i presupposti per la partecipazione tecnica al procedimento e l'acquisizione del relativo parere quale SCA (soggetto competente in materia ambientale) della Soprintendenza ai Beni Architettonici e Paesaggistici delle Marche;

PRESO ATTO che le verifiche condotte nel corso della presente istruttoria in ordine alla completezza dei contenuti del rapporto preliminare sono state effettuate da questa Autorità tenuto conto della normativa vigente all'atto del deposito dell'istanza di verifica di VAS ad opera del Comune, con specifico riferimento, pertanto, ai criteri dell'All. I al d.lgs. vo 152/2006 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che, per le motivazioni riportate nella relazione istruttoria (*rif. inf. 01*), parte integrante della presente determinazione, gli approfondimenti espletati sulla base della documentazione prodotta sono di per sé sufficienti a valutare l'impatto ambientale dell'intervento progettato e tali da escluderne la assoggettabilità a VAS;

RITENUTO di precisare che, qualora in sede di adozione e successiva approvazione definitiva del piano oggetto della presente verifica venissero introdotte modifiche sostanziali (quali ad esempio le variazioni conseguenti all'accoglimento di eventuali osservazioni), sarà necessario valutare la conformità del piano modificato rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità, per cui sarà onere dell'Amministrazione comunale quale autorità precedente evidenziare tale circostanza alla Provincia di Ancona quale autorità competente attraverso apposita dichiarazione circa la portata delle modifiche introdotte, da rendersi in calce alla deliberazione di adozione o in atto separato e da portarsi comunque a conoscenza dell'Amministrazione provinciale, anteriormente all'espressione del parere di conformità di cui all'art. 26, commi 3 e ss., della L.R. 34/1992 ss.mm.ii, in considerazione del fatto che, giusto art. 11 c.5 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, "*La VAS costituisce per i piani e programmi a cui si applicano le disposizioni del presente decreto, parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione. I provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza la previa valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge*".

VISTI E RICHIAMATI:

- la legge regionale delle Marche 12.06.2007 n. 6, di attuazione della normativa dell'Unione Europea, Direttiva 2001/42/CE, che disciplina le procedure per la valutazione ambientale strategica dei piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente;
- l'art. 19 comma 1 lett.b) della legge regionale citata, ai sensi del quale la Provincia è competente in materia relativamente a piani e programmi provinciali, intercomunali e degli enti pubblici diversi da quelli di cui alla lett.a) - *enti dipendenti dalla Regione o a rilevanza regionale n.d.r.* - , nonché per gli strumenti urbanistici generali dei Comuni;
- l'art. 20 della citata legge, che demanda alla Giunta regionale l'adozione di linee guida per la definizione delle modalità di esecuzione delle procedure di VAS, comprensive delle forme di pubblicità e di consultazione del pubblico;
- la DGR n. 561 del 14.04.2008, atto di indirizzo interpretativo e applicativo, con la quale, nelle more della emanazione delle linee guida e nella conseguente necessità di disciplinare il regime transitorio, sono state individuate ulteriori tipologie di piani e programmi, diversi da quelli di cui all'art. 6, commi 2 e 3 del d.lgs. 152/2006, come modificato dal d.lgs. 4/2008,



privi di impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale non soggette a VAS;

- il punto 2 del dispositivo della citata deliberazione, secondo cui ai piani e programmi avviati a partire dal 13.02.2008 si applica la disciplina dettata dal d.lgs. 152/2006 come modificata dal d.lgs. 4/2008;

- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1813 del 21.12.2010 B.U.R. Marche n. 2 del 11.01.2011;

- gli articoli:

1. 6 comma 3 bis del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., a norma del quale *“l’Autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all’art. 12, se i piani o programmi, diversi da quelli di cui al paragrafo 2, che definiscono il quadro di riferimento per l’autorizzazione dei progetti possano avere effetti significativi sull’ambiente”*;

2. 12 del citato decreto che stabilisce che *“nel caso di piani e programmi - OMISSIS, l’autorità procedente trasmette all’autorità competente - OMISSIS - un rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull’ambiente dell’attuazione del piano o programma, facendo riferimento ai criteri dell’allegato I del presente decreto. - OMISSIS - L’autorità competente...entro novanta giorni dalla trasmissione di cui al comma 1 emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o il programma dalla valutazione di cui agli articoli da 13 a 18 e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni;*

- la deliberazione della Giunta Provinciale n. 146 del 27.03.2008, di definizione dell’organizzazione degli uffici preposti allo svolgimento delle funzioni istruttorie delle pratiche assoggettate alle procedure di VAS;

- l’allegato I del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

- l’art. 107, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 *“Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”*;

VISTI:

- l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

- l’art. 34 dello Statuto della Provincia, approvato con deliberazione consiliare n. 12 del 25.01.2001 (B.U.R. Marche n. 28 dell’01.03.2001);

- il Regolamento sull’Ordinamento generale degli uffici e servizi e della struttura organizzativa della Provincia di Ancona, approvato con deliberazione di Giunta provinciale n. 146 del 27/3/2008 e ss.mm.ii.;

VISTI:

- la deliberazione del Commissario Straordinario nell’esercizio dei poteri spettanti alla Giunta provinciale n. 90 del 02/04/2014, ad oggetto *“Modifiche alla struttura organizzativa dell’Ente e conseguente rivisitazione del Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e servizi”*;

- il Decreto del Commissario Straordinario nell’esercizio dei poteri spettanti al Presidente della Provincia n. 12 del 17/04/2014, ad oggetto *“Conferimento degli incarichi dirigenziali dei Settori della Provincia di Ancona a seguito della modifica dell’assetto organizzativo dell’Ente”* con il quale viene conferito, a decorrere dal 1 maggio 2014, all’Ing. Massimo Sbriscia, tra gli altri, l’incarico dirigenziale *ad interim* del Settore IX – Urbanistica;

- l’art. 1, comma 82, della legge 7 aprile 2014, n. 56, Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni, (GU Serie Generale n.81 del 7-4-2014) che prevede che il Commissario straordinario a partire dal 1° luglio 2014 resta in carica *“a titolo gratuito per l’ordinaria amministrazione, comunque nei limiti di quanto*



disposto per la gestione provvisoria degli enti locali dall'articolo 163, comma 2, del testo unico, e per gli atti urgenti e indifferibili, fino all'insediamento del presidente della provincia eletto ai sensi dei commi da 58 a 78".

L'assetto organizzativo dell'Ente

DATO ATTO che il Responsabile del presente procedimento è la Dott.ssa Raffaella Romagna Responsabile dell'Area procedure autorizzazioni e valutazioni ambientali;

DETERMINA

- I. Di escludere dalla procedura di valutazione di impatto strategico, per le motivazioni indicate nella relazione istruttoria prot. 137093 del 6.10.2014(rif. inf. 01), parte integrante della presente determinazione e che qui si intendono completamente riportate, il progetto di "Comune di Ancona - Variante parziale al PRG per cambio di destinazione d'uso dell'ex scuola del Ghettaello nell'ambito della modifica al piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per gli anni 2014-2016 (art.26ter L.R.34/1992)", pervenuto a questo Ufficio, ad opera del Comune di Ancona, in data 21.08.2014, ns. prot. n. 113854 del 22.08.2014;
- II. Di precisare che, qualora in sede di adozione e approvazione del piano oggetto della presente verifica venissero introdotte modifiche sostanziali (quali ad esempio le variazioni conseguenti all'accoglimento di eventuali osservazioni), sarà necessario valutare la conformità del piano modificato rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità, per cui sarà onere dell'Amministrazione comunale quale autorità procedente evidenziare tale circostanza alla Provincia di Ancona quale autorità competente attraverso apposita dichiarazione circa la portata delle modifiche introdotte, da rendersi in calce alla deliberazione di adozione o in atto separato e da portarsi comunque a conoscenza dell'Amministrazione provinciale, anteriormente all'espressione del parere di conformità di cui all'art. 26, commi 3 e ss., della L.R. 34/1992 ss.mm.ii, in considerazione del fatto che, giusto art. 11 c.5 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, *"La VAS costituisce per i piani e programmi a cui si applicano le disposizioni del presente decreto, parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione. I provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza la previa valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge"*.
- III. Di comunicare il presente atto al Comune di Ancona per i successivi adempimenti di competenza.
- IV. Di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione sul sito web della Provincia di Ancona ai sensi dell'art.12 comma 5 del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
- V. Di dare mandato al Comune di Ancona di pubblicazione sul proprio sito web istituzionale della presente determinazione.
- VI. Di trasmettere copia del presente atto ai soggetti competenti in materia ambientale individuati nelle premesse.
- VII. Di dare atto che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalle vigenti norme e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi.



- VIII. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa.
- IX. Di comunicare inoltre, ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, che contro il provvedimento in oggetto può essere proposto ricorso giurisdizionale, con le modalità di cui al D.Lgs.vo 2 luglio 2010 n. 104, al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1999, rispettivamente entro 60 e 120 giorni.

**DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO CONSERVATA AGLI ATTI
DELL'UFFICIO:**

fascicolo 110703 694

Ancona, 07.10.2014

Il Responsabile del Procedimento
(Dott.ssa Raffaella Romagna)

Il Dirigente *ad interim* del Settore
(Dott. Ing. Massimo Sbriscia)

SB/mc



Comune di Ancona

VARIANTE PARZIALE AL P.R.G. PER CAMBIO DI DESTINAZIONE
D'USO DELL'EX SCUOLA DEL GHETTARELLO NELL'AMBITO DELLA
MODIFICA AL PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI
IMMOBILIARI PER GLI ANNI 2014-2016 (ART.26TER L.R. 34/1992)

Relazione Istruttoria

Verifica di Assoggettabilità a V.A.S.
ai sensi del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Dirigente del Settore ad interim


Ing. Massimo Sbriscia

Responsabile del Procedimento

Dott.ssa Raffaella Romagna

Istruttore

Arch. Sergio Bugatti



ottobre 2014



1	PROCEDURA ADOTTATA.....	3
1.1	Normativa in materia di VAS.....	3
1.1.1	Casi di esclusione	3
1.2	Documentazione.....	3
1.3	Avvio del procedimento.....	4
1.4	Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA)	4
1.5	Fase di consultazione	4
2	DESCRIZIONE DEL PROGETTO	6
2.1	Localizzazione delle aree oggetto della Variante.....	6
2.2	Obiettivi della Variante.....	6
2.3	Analisi del PRG vigente.....	7
2.3.1	Aspetti urbanistici.....	7
2.3.2	Aspetti paesistici.....	15
2.4	Conformità della Variante con i piani sovraordinati	15
2.4.1	P.P.A.R.....	15
2.4.2	P. T .C.	17
2.4.3	P. A .I.	17
2.5	Inquinamento acustico - Conformità alla L.R. 28/2001	18
2.6	Norme per l'edilizia sostenibile - Conformità alla L.R. 14/2008	19
3	VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A V.A.S.....	20
3.1	Esame del Rapporto Preliminare.....	20
3.2	Parere istruttorio	20



1 PROCEDURA ADOTTATA

1.1 Normativa in materia di VAS

- ⇒ Direttiva 2001/42/CE.
- ⇒ D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 "*Norme in materia ambientale*"
- ⇒ D.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 "*Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale*"
- ⇒ D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 "*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69*"
- ⇒ Legge Regionale 12 giugno 2007 n 6, pubblicata sul BUR Marche n. 55 del 21/06/2007 ed entrata in vigore il 6 luglio 2007
- ⇒ D.G.R. 20.10.2008, n. 1400, pubblicata sul B.U.R. Marche n. 102 del 31.10.2008 "*Linee Guida*"
- ⇒ D.G.R. 21.12.2010, n. 1813 "*Aggiornamento delle linee guida regionali per la Valutazione Ambientale Strategica di cui alla DGR 1400/2008 e adeguamento al D.Lgs. 152/2006 così come modificato dal D.Lgs. 128/2010.*", pubblicata sul B.U.R. Marche n. 2 del 11.01.2011.

1.1.1 Casi di esclusione

Il D.Lgs. 152/2006, come modificato dai successivi correttivi, individua all'art.6, com. 4, i casi di esclusione dal campo di applicazione della procedura di VAS.

La Regione Marche con deliberazione della Giunta Regionale 14.04.2008 n. 561 ha fornito precisazioni in merito all'elenco dei P/P da escludere comunque dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (a tale proposito si evidenzia che ulteriori chiarimenti sui casi di esclusione da VAS risultano riportati al punto 8 del paragrafo 1.3 delle Linee Guida Regionali approvate con DGR 1400/2008).

CONCLUSIONE: Dagli approfondimenti svolti dall'ufficio urbanistica del Comune la presente variante non rientra tra i casi di esclusione dal campo d'applicazione della normativa sulla VAS.

1.2 Documentazione

In data 21.08.2014, prot. n.85023 il Comune di Ancona ha trasmesso la documentazione relativa alla *Variante parziale al PRG per cambio di destinazione d'uso dell'ex scuola del Ghettaarello nell'ambito della modifica al piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per gli anni 2014-2016 (art.26ter L.R.34/1992)* per la verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

Tale documentazione è pervenuta il 21/08/2014 tramite PEC e assunta dal protocollo generale il 22.08.2014 al n. 113854.

La documentazione presentata è la seguente:

1. Elaborato 1 relazione;
2. Elaborato 2 Grafico;



3. elaborato 3 nta;
4. rapporto preliminare VAS.

1.3 Avvio del procedimento

Le Linee Guida in materia di VAS risultano approvate dalla Regione Marche con D.G.R. n. 1813 del 21.12.2010 e pubblicate sul BUR Marche n. 2 del 11.01.2011.

I termini entro i quali l'Autorità Competente (AC) deve provvedere ad emettere il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o il programma dalla valutazione di cui agli articoli da 13 a 18 del Codice Ambiente, risultano così definiti:

procedimento	data
notifica AC	20/08/2014
scadenza art.12 D.Lgs. 152/2006	18/11/2014

Dall'esame della documentazione prodotta questa Autorità ritiene che non sussistono nella variante in oggetto entrambi i requisiti di cui all'art. 6, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., tali da comportare il diretto assoggettamento a valutazione ambientale strategica.

1.4 Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA)

Ai sensi e per gli effetti dell'art.12, comma 2 del D.Lgs. 16.01.2008 n.4, *"L'autorità competente in collaborazione con l'autorità procedente, individua i soggetti competenti in materia ambientale da consultare e trasmette loro il documento preliminare per acquisirne il parere. Il parere è inviato entro trenta giorni all'autorità competente ed all'autorità procedente."*

Dall'esame della pratica è emerso quanto segue:

La variante parziale al P.R.G. ha per oggetto l'edificio destinato in passato a scuola elementare sito in frazione Ghettaello, individuato al Catasto Edilizio Urbano al Foglio 91 part. 37 di proprietà del Comune di Ancona, realizzata agli inizi degli anni '60 e dismessa dal Settembre 2008 per problemi statici. La variante prevede il cambio di destinazione urbanistica dell'area da zona per l'istruzione dell'obbligo a zona residenziale in ampliamento. L'area è soggetta a norma del D.lgs 42/2004 e ss.mm.ii., già legge n° 1497/39, alla tutela paesaggistica ai sensi del Decreto P.G.R. 198 del 30/09/96 denominato "Località Pontelungo"

Conclusioni: Dallo scenario urbanistico/ambientale così configurato, si sono individuati quali SCA da consultare per le verifiche richieste ai sensi del Codice Ambiente, i seguenti soggetti:

- **Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio delle Marche;**

1.5 Fase di consultazione

L'Autorità Procedente ha trasmesso con nota del 8.09.2014 prot. n. 121341 il rapporto preliminare alla Soprintendenza per i Beni Paesaggistici ed Architettonici, individuata come SCA.



Conclusioni: Si da atto che risulta pervenuto il parere della Soprintendenza Beni Architettonici, con nota prot. n. 14913 del 3.10.2014.

La Soprintendenza si è espressa come segue:

Visto che la variante in oggetto interessa un'area tutelata paesaggisticamente ai sensi del D.l.gs. n. 42/2004 e s.m.i. (D.P.G.R. n. 198 del 30/09/1996 – Località Pontelungo);

considerato che la variante prevede il cambio di destinazione urbanistica dell'area in esame, da zone per servizi di quartiere – zone per l'istruzione dell'obbligo a zone residenziali di ampliamento, e, in caso di demolizione e ricostruzione, il mantenimento della volumetria attuale;

tenuto conto della connotazione storica dell'insediamento della frazione in cui è ubicato l'edificio oggetto di trasformazione,

si ritiene utile evidenziare sin d'ora che i nuovi volumi dovranno essere resi uniformi a quelli preesistenti e che i colori e i materiali dovranno essere coerenti con lo specifico contesto, al fine di non alterare la percezione attuale dei caratteri paesaggistici riconosciuti di interesse. Inoltre, il progetto definitivo del lotto dovrà comprendere uno studio di mitigazione a verde, con alberature di notevole impianto, di specie autoctone sempreverdi e a rapido accrescimento, disposte con andamento naturale (non artificialmente lineare).

Tuttavia, considerato quanto sopra esposto, questo Ufficio ritiene che possa essere espressa una sostanziale valutazione positiva dell'iniziativa proposta.

Questo ufficio si riserva, in ogni caso, di esprimere ulteriori valutazioni sui successivi livelli di progettazione (dai piani attuativi fino alle singole richieste di autorizzazione) per i quali si rammentano, ad ogni buon conto, le disposizioni di legge di cui al D.lgs. n. 42/04, nonché le disposizioni, in materia di documentazione necessaria, dettate dal D.P.C.M. 12/12/2005.



2 DESCRIZIONE DEL PROGETTO

2.1 Localizzazione delle aree oggetto della Variante

Il Rapporto Preliminare per la verifica di assoggettabilità alla Valutazione ambientale strategica (VAS) ha come oggetto l'edificio destinato in passato a scuola elementare sito in frazione Ghettaello, individuato al Catasto Edilizio Urbano al Foglio 91 part. 37 di proprietà del Comune di Ancona, realizzata agli inizi degli anni '60 e dismessa dal Settembre 2008 per problemi statici.

2.2 Obiettivi della Variante

L'ex scuola è inserita nel piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per gli anni 2014-2016 (Delib. Cons. Com. n. 58 del 9/06/2014), pertanto, la presente variante si rende necessaria per valorizzare l'immobile ai fini della sua alienazione.





2.3 Analisi del PRG vigente

2.3.1 Aspetti urbanistici

L'immobile ricade in zona destinata a Servizi di quartiere – istruzione dell'obbligo, regolata dall'art. 28.1 delle N.T.A del P.R.G., quindi, occorre attribuire la stessa destinazione di zona

www.provincia.ancona.it



delle aree adiacenti: Z.S.I. - Zone residenziali di ampliamento di cui all'art. 67 delle n.t.a. del P.R.G.

La variante prevede il cambio di destinazione urbanistica dell'area da:

• art. 28.1 zone per servizi di quartiere – zone per l'istruzione dell'obbligo (usi previsti:

U4/13 – scuole dell'obbligo) a:

• art. 67.1 – Z.S.I. Zone residenziali di ampliamento

usi previsti: **U1/1** -Abitazioni

U1/4-Abitazioni Misto Residenziale

U4/1-Commercio al dettaglio con superficie di vendita fino a

250 mq. Esercizi di Vicinato

U4/4-Pubblici esercizi

U4/5-Attrezzature per lo spettacolo

U4/7-Uffici e studi professionali

U4/9-Sedi istituzionali/amministrative

U4/11-Artigianato di servizio

U4/12-Attrezzature d'interesse comune civili e religiose

U4/19-Attrezzature sociosanitarie

U5/1-Attrezzature ricettive


Inoltre, si prevede, in caso di demolizione e ricostruzione, il mantenimento della volumetria attuale.

Viene mantenuta la categoria d'intervento dell'edificio esistente di cui all'art. 34 CPI8/CPI9 delle NTA del PRG. L'immobile ricade in zona territoriale omogenea B di cui al D.M. 1444/68 e nelle aree normate dal P.R.G. con l'art. 72.11 – Aree di interesse archeologico.




SETTORE IX - URBANISTICA
AREA URBANISTICA
U.O. Urbanistica


PEC: urbanistica@cert.provincia.ancona.it
Via Menicucci n. 1 - 60121 ANCONA - Tel. 071/589408/412/416 - Fax 071/5894400
Codice Fiscale n° 00369930425



Stralcio planimetria catastale



stralcio PRG vigente



Stralcio PRG variante


Segue legenda del PRG





LEGENDA

ZONE A TESSUTO OMOGENEO


1 NUMERO D'ORDINE DI RIFERIMENTO


 ZONE A TESSUTO OMOGENEO PREVALENTEMENTE RESIDENZIALI - art. 32-33-34


 ZONE A TESSUTO OMOGENEO DEGLI INSEDIAMENTI STORICI E DELLE FRAZIONI - art. 37


 ZONE A TESSUTO OMOGENEO PREVALENTEMENTE ARTIGIANALI ED INDUSTRIALI - art. 51-53

ZONE SPECIFICAMENTE INDIVIDUATE


 ZONE RESIDENZIALI ESISTENTI E DI COMPLETAMENTO (centro urbano)


 ZONE RESIDENZIALI DI RECENTE AMPLIAMENTO (frazioni)


 ZONE TERRENE E CIMITERI

 ZONE ARTIGIANALI ED INDUSTRIALI


ZONE PUBBLICHE DI INTERESSE GENERALE

 ZONE DELLA VIABILITA' - art. 25


 ZONE FERROVIARIE - art. 27


 ZONE PER SERVIZI DI QUARTIERE - art. 29

N ASILO NIDO	M SCUOLA MATERNA
B SCUOLA ELEMENTARE	O SCUOLA MEDIA OBBLIGATORIA
C ATTREZZATURE CIVILI	A CHIESE
S ATTREZZATURE SPORTIVE	SP ATIRI SPORTIVE PRIVATE
PR PARCHEGGIO HARD	PS PARCHEGGIO SOTTERRANEO
PM PARCHEGGIO MULTIPIANO	V VERDE ATTREZZATO DI QUARTIERE

 ZONE PER I SERVIZI URBANI - art. 29

S ATTREZZATURE SPORTIVE	P PARCHEGGIO IN URBANO
C ATTR. CIVILI URBANE	R ENTE REGIONE
I ISTRUZIONE SUPERIORE	U UNIVERSITA'
RI ATTR. SANITARIE OSPED.	Z ATTR. SOC. PRODUTTIVE
A ATTREZZATURE RELIGIOSE	T ATTR. IUC. DISTRIBUTIVE
J CARCERI	X ATTREZZATURE COMMERCIALI

 PARCHI URBANI - art. 31







 ATTREZZATURE MILITARI - art. 30







CONTENITORI STORICI

1 NUMERO D'ORDINE












DESTINAZIONE D'USO DELLE AREE PROGETTO ART. 70 71

-  PRIVALENTEMENTE RESIDENZIALI DEL CENTRO URBANO
-  ESPANSIONE DELLE FRAZIONI - art.70 AP1 art. 71 APC2b
-  PRIVALENTEMENTE TERZIARIE E DIREZIONALI - ART. 70 71
-  PRIVALENTEMENTE PER SERVIZI DI QUARTIERE - art. 70 71
-  PRIVALENTEMENTE PER SERVIZI URBANI - art. 70 71
-  PRIVALENTEMENTE ARTIGIANALI E INDUSTRIALI - art. 70 71

-  PERIMETRO DEL P.P. C2A
-  PERIMETRO DELLE ZONE A TESSUTO OMOGENEO
-  LIMITE DI VINCOLO DI RISPETTO CONTIGUALE (vedi anche tavola estrazione)
-  PERIMETRO DELLE AREE FIDUCIARIE L.R. 62/74

CATEGORIE PRINCIPALI DI INTERVENTO DEGLI ISOLATI

(LA SIMBOLOGIA VA LETTA IN SOVRAPPPOSIZIONE CON LA ZONIZZAZIONE DI PIANO)

-  EDIFICATO ESISTENTE
-  RESTAURIO art. 34 CP1
-  RISANAMENTO CONSERVATIVO art. 34 CP2
-  RISTRUTTURAZIONE CON VINCO. PARZ. INTER. FACCIATA art. 34 CP3
-  RISTRUTTURAZIONE CON VINCOLO PARZ. DI SEDIME art. 34 CP5
-  RISTRUTTURAZIONE CON VINCO. PARZ. DI INDIRIZZO DELLA FACCIATA art. 34 CP4
-  DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE E NUMERO DEI PIANI EDIFICABILI art. 34 CP10
-  INTEGRAZIONE CON NUOVI VOLUMI EDILIZI art. 34 CP6
-  CORPO DI FABBRICA DA DEMOLIRE art. 34 CP7
-  CINTA MURAREE ESISTENTI DA RESTAURARE art. 34 CP11
-  CINTA MURAREE TRACCIATO DA RIPROSTARE art. 34 CP11

CATEGORIE PRINCIPALI DI INTERVENTO DELLE AREE SCOPERTE

-  AREE A VERDE PRIVATO DANATENERE O COSTITUIRE - ART. 3b CPA1
-  AREE A VERDE DI INTERESSE NATURALISTICO - ART. 3b CPA2



TIPI D'INTERVENTO RELATIVO AGLI ISOLATI URBANI

- NUOVO ALLINEAMENTO PREVALENTE DI PROGETTO art. 36 TS1
- ALLINEAMENTO DEL FRONTE DEI NUOVI INTERVENTI EDILIZI art. 36 TS2
- PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA UNITARIA DEI FRONTI DEGLI EDIFICI ESIST. E IN PROG. art. 36 TS3
- FRONTE CONTINUO DI LOCALI AD USO COMMERCIALE art. 36 TS4

TIPI D'INTERVENTO RELATIVI AGLI SPAZI PUBBLICI

- ASSI E LUOGHI PRIVILEGIATI COMMERCIALI art. 37 TS1
- ASSI E LUOGHI PRIVILEGIATI AMBIENTALI art. 37 TS2
- ASSI E LUOGHI PEDONALI PER INTERVENTI DI ARREDO URBANO art. 37 TS3
- PERCORSI PEDONALI SCOPERTI DA RIPRESTIARE O DI NUOVA PROGETTAZIONE art. 37 TS4
- PERCORSI PEDONALI COPERTI DI NUOVA PROGETTAZIONE art. 37 TS5
- FILARI DI ALBERI D'ALTO FUSTO art. 37 TS6
- BARRIERE ACUSTICHE NATURALI art. 37 TS7
- BARRIERE ACUSTICHE ARTIFICIALI art. 37 TS8
- AREE PARCHEGGI DEL PROGRAMMA DEI PARCHEGGI (L. N° 122 DEL 24/03/1988) APPROVAZIONE D.G.R. N° 2032 DEL 10/03/2000 (S.U.R. MARCHE N°108 DEL 26/04/2000)

AREE PROGETTO

(LA SIMBOLOGIA VA LETTA IN SOVRAPPPOSIZIONE CON LA ZONIZZAZIONE DI PIANO)

- AREE DI PROGETTAZIONE UNITARIA PREVALENTEMENTE LIBERE DA EDIFICI art. 70
- AREE DI PROGETTAZIONE UNITARIA PREVALENTEMENTE COSTRUTTE art. 71
- PERIMETRO DELLE UNITA' MINIME DI INTERV. ALL'INTERNO DELL'AREA DI PROG. UNITARIA

TIPI DI INTERVENTO DELLE AREE PROGETTO

- ORIZ. ORIEN. PRIVAL. PER LA DISPOSZ. DEI CORPI EDILIZI PRINCIPALI art. 69 TSA1
- LUOGHI PEDONALI PER INTERVENTI DI ARREDO URBANO (PIAZZE) art. 37 TS3
- POSIZIONAMENTO PLANIMETRICO DEL NUOVO PER. CONTINUO DEI CORPI EDILIZI PRINCIPALI art. 69 TSA2
- LUOGHI PEDONALI PER INTERVENTI DI ARREDO URBANO (PIAZZE) art. 69 TSA3
- LIMITE PIANO PARTICOLAREGGIATO SPADAGIA DI TORRETTI
- LIMITE PIANO DEL PARCO NATURALE DEL CONIRO
- LIMITE PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL PASSETO
- ZONE MARGINALI ALL'EDIFICATO DI TUTELA ASSOLUTA art. 64 I24
- FALSBANDI-NORD-EST art. 64 I4

La variante prevede le seguenti modifiche delle destinazioni di zona:

DESTINAZIONE P.R.G. VIGENTE	DESTINAZIONE P.R.G. VARIANTE	ESTENSIONE AREA (mq.) - dato PRG	Art. 28.1	Art. 67.1
Art. 28.1 zone per servizi di quartiere - Istruzione dell'obbligo	Art. 67.1 ZTF "Insediamenti storici delle frazioni e loro recenti ampliamenti - ZSI residenziali di ampliamento"	2.148	-2.148	2.148
	TOTALE	2.148	-2.148	2.148

La variante recepisce le prescrizioni indicate nella relazione geologica redatta dal Dott. Geol. S. Cardellini integrando l'art.67 "ZTF "Insediamenti storici delle frazioni e loro recenti ampliamenti" nel seguente modo:

Prescrizioni geologiche:



- _ Si ritiene necessario in sede progettuale di far redigere, specifiche relazioni geologico-tecniche con indagini dirette su terreno, (prove in situ e di laboratorio, verifiche di stabilità del versante, etcD) per la parametrizzazione geotecnica dei terreni finalizzati alla scelta delle fondazioni più adatte e le opere di contenimento dei terreni sbancati e per tutti gli eventuali interventi da eseguire, secondo quanto espresso nel D.M. 11/03/1988 e NTC di cui al D.M. 14/01/2008.
- Esecuzione di perforazioni geognostiche fino all'identificazione del substrato e analisi della variazione della falda che varia sensibilmente nell'arco di un anno e potrebbe affiorare in superficie.
- Realizzare sbancamenti non maggiori di 3 m. e per gli stessi progettare opere di contenimento in c.a. ed evitare di lasciarli aperti sotto l'azione degli agenti atmosferici specialmente durante le stagioni precipitose, evitando tassativamente riporti nelle aree circostanti.
- Progettare gli interventi di costruzione e di sbancamento dei terreni per gli interrati tenendo conto della presenza di costruzioni limitrofe evitando abbassamenti di falda con conseguenti decompressioni dei terreni argillosi intercettati e quindi possibili danni o lesioni alle strutture edificate all'intorno.
- In sede di progettazione dovrà essere valutata la "Invarianza Idraulica" come previsto dall'art.10 della L.R. n.22/2011 e delle linee guida allegate alla Delibera della Giunta Regionale n.53 del 27/01/2014.

2.3.2 Aspetti paesistici

L'edificio oggetto di variante risulta tutelato a norma del D.Lgs. 42/2004, ai sensi del Decreto P.G.R. 198 del 30.09.1996, denominato Località Pontelungo.

2.4 Conformità della Variante con i piani sovraordinati

2.4.1 P.P.A.R.

Il vigente P.R.G. del Comune di Ancona è stato approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 5841 del 28.12.1993, pubblicata sul B.U.R. n. 7 del 03.02.1994, e si è adeguato al P.P.A.R. con Delibera del Consiglio Provinciale n. 54 del 02.04.1998.

L'edificio in oggetto ricade in zona dei crinali di prima classe (art. 30 del P.P.A.R.) e nell'ambito delle aree sottoposte a vincolo paesistico ambientale di cui alla legge n° 1497/39 ai sensi del Decreto P.G.R. 198 del 30/09/96 denominato "Località Pontelungo".



CRINALI (art. 30)

	CRINALI	AMBITO DI TUTELA PER LA FASCIA SUBAPPENINICA DISLIVELLO	
		PROVVISORIO	PERMANENTE
	DI 1 CLASSE (SOTTENDONO BACINI IDROGRAFICI CON NUMERO D'ORDINE SUPERIORE AL V).	mt. 20	mt. 7
	DI 2 CLASSE (SOTTENDONO BACINI IDROGRAFICI CON NUMERO D'ORDINE IV E V).	mt. 15	mt. 5
	DI 3 CLASSE (SOTTENDONO BACINI IDROGRAFICI CON NUMERO D'ORDINE II E III).	mt. 5	mt. 2



Conclusioni: La variante prevede il mantenimento della volumetria dell'ex scuola ed un'altezza max.=7,00 m, per cui non modifica significativamente lo stato dei luoghi. Pertanto, le previsioni proposte con la presente variante sono conformi al PPAR.

2.4.2 P. T .C.


Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale è stato adottato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 157 del 17.10.2000. Con Delibera di C.P. n. 23 del 19.02.2002 è stato adottato in via definitiva. Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 13 del 12.02.2003, ai sensi della L.R. 34/92, art. 25 comma 6, è stata accertata la conformità del P.T.C. con rilievi. Il P.T.C. è stato approvato definitivamente con Delibera di C.P. n. 117 del 28.07.2003, in adeguamento ai rilievi formulati dalla Regione Marche e pubblicato sul B.U.R. n. 20 del 04.03.2004 e modificato con Delibera di C.P. n. 192 del 18.12.2008.

La modifica proposta con la variante ricade nell'ATO B *della Bassa Collina* ed è esclusa dalla Fascia della Continuità Naturalistica.

Conclusione: La variante è finalizzata esclusivamente a consentire un riuso di un edificio già esistente e pertanto risulta conforme agli indirizzi del PTC.

2.4.3 P. A .I.

Il Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) dei bacini di rilievo regionale è stato approvato con Deliberazione di Consiglio Regionale n. 116 del 21/01/2004 e pubblicato sul Supplemento n. 5 al BUR Marche n. 15 del 13/02/2004. Il Piano per l'assetto idrogeologico (PAI), richiesto dalle LL. 267/98 e 365/00, si configura come stralcio funzionale del settore della pericolosità idraulica ed idrogeologica del Piano generale di bacino previsto dalla L. 183/89 e dalla L.R. 13/99.



Carta del rischio Idrogeologico del PAI

L'area di intervento non interessa zona di rischio del PAI.

Conclusioni: Preme comunque ricordare che le disposizioni di cui alle norme di attuazione P.A.I. prevalgono sulle previsioni urbanistiche comunali ove in contrasto. Si ricorda che la verifica dell'osservanza della suddetta prescrizione è di competenza Comunale e che per gli aspetti relativi alla compatibilità geomorfologica ai sensi dell'art. 13 della L. 02/02/1974 n. 64 si rimanda all'acquisizione del parere di competenza della Provincia di Ancona, mentre per quelli relativi alla verifica di compatibilità idraulica di cui alla L.R. 22/2011, si rimanda al parere della Provincia di Ancona, Area Acque Pubbliche e Sistemazioni Idrauliche.

2.5 Inquinamento acustico - Conformità alla L.R. 28/2001

La Legge Regionale n. 28 del 14.11.2001, come modificata dalla L.R.17/2004, stabilisce tempi e modalità imposte alle Amministrazioni Comunali per ottemperare alle norme in materia di inquinamento acustico.



Il Comune ha provveduto *“alla classificazione del proprio territorio, ai fini dell'applicazione dei valori limite di emissione e dei valori di attenzione di cui all'articolo 2, comma 1, lettere e), l) e g), della legge 447/1995, e al fine di conseguire i valori di qualità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), della medesima legge, tenendo conto delle preesistenti destinazioni d'uso, ed indicando altresì le aree da destinarsi a spettacolo, a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto”* con atto consiliare di approvazione n. 54 del 24.05.2005.

Conclusione: il Comune ha ottemperato alla disciplina in materia nelle modalità e nei tempi previsti. Per l'area oggetto di variante, secondo le considerazioni effettuate dal Comune nel rapporto preliminare, il Piano identifica la zona con CLASSE II – aree destinate ad uso prevalentemente residenziale, rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali. Alla luce di tale valutazione il Comune ha ritenuto che la variante possa considerarsi coerente con la classe acustica assegnata dal Piano di Classificazione acustica.

2.6 Norme per l'edilizia sostenibile - Conformità alla L.R. 14/2008

Si evidenzia che il rapporto preliminare deve contenere le valutazioni di cui all'art. 5 della L.R. 14/2008 relativa alle “Norme per l'edilizia sostenibile”. Secondo quanto previsto nelle linee guida regionali (DGR 1813/2010) tali valutazioni possono essere contenute nel rapporto ambientale, che *“... include e sostituisce tutti gli strumenti di indagine territoriale ed ambientale di cui all'art. 5, comma 2 della LR 14/08.”*

In merito a tale aspetto la Regione Marche ha infatti stabilito (con nota prot. 33193 del 16/01/2009) che *“ il Rapporto Ambientale redatto ai sensi e per i fini della procedura di VAS è un documento di analisi che esplicita con un ragionevole livello di dettaglio tutte le possibili interazioni tra il piano e i sistemi ambientali coinvolti. Il RA sarà pertanto sufficientemente adeguato per ottemperare a quanto richiesto dalla legge 14/2008. Nel rapporto preliminare, il livello di dettaglio delle informazioni è quello minimo necessario alla comprensione delle possibili interazioni e non sono previste, se non in casi particolarmente complessi, analisi o approfondimenti conoscitivi di livello tale da rispondere alle esigenze di cui alla L.R. 14/2008.*

Si prende atto di quanto riportato nel capitolo 2 della relazione allegata alla proposta di variante, secondo quanto previsto dall'art. 5 della L.R.14/08.



3 VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A V.A.S.

3.1 Esame del Rapporto Preliminare

La documentazione prodotta, conformemente all'art. 12, prevede il rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano stesso, facendo riferimento ai criteri dell'allegato I del suddetto codice ambiente, ma anche ad argomenti propri del rapporto ambientale.

Il Rapporto preliminare ha sviluppato i seguenti punti:

SEZIONE 1 – CONTENUTI GENERALI

- Descrizione del progetto in variante al Piano
- Normativa di riferimento, scopo del documento e impostazione;
- Fasi e soggetti coinvolti nelle consultazioni preliminari;
- Verifica di coerenza esterna
- Ambito di influenza ambientale e territoriale del Piano;
- Individuazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale di riferimento;

SEZIONE 2 – CONTENUTI RELATIVI ALLO SCREENING

- Verifica di pertinenza e Individuazione preliminare dei possibili impatti ambientali e significatività degli effetti;

Il Rapporto preliminare risulta impostato come stabilito dall'allegato I del Decreto Legislativo 152/2006 e ss.mm.ii., con le ulteriori precisazioni dettate dalle Linee Guida Regionali.

3.2 Parere istruttorio

La variante interessa un edificio esistente e l'area su cui insiste, sede di una scuola ad oggi dismessa. La variante urbanistica verrà effettuata mediante l'approvazione del piano delle alienazioni comunale.

Con la variante si prevede il cambio di destinazione urbanistica dell'area da art. 28.1 delle NTA del PRG, zone per servizi di quartiere – zone per l'istruzione dell'obbligo, a zone residenziali di ampliamento, disciplinate dall'art. 67.1, con l'uso prevalente per la residenza.

Dalla verifica effettuata con riferimento all'allegato I del Codice Ambiente, in merito alle caratteristiche del piano e, alle caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate dall'intervento,

SI RITIENE

1. di poter considerare il rapporto preliminare sostanzialmente conforme alla disciplina di cui al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. (come meglio definita con le Linee Guida Regionali).
2. di escludere il piano dalla valutazione di cui agli artt. da 13 a 18 fermo restando il rispetto delle prescrizioni impartite dalla Autorità Competente e dallo SCA

SETTORE IX - URBANISTICA
AREA URBANISTICA
U.O. Urbanistica



PEC: urbanistica@cert.provincia.ancona.it
Via Menicucci n. 1 - 60121 ANCONA - Tel. 071/589408/412/416 - Fax 071/5894400
Codice Fiscale n° 00369930425


interpellato (detti pareri allegati alla presente ne formano parte integrante e sostanziale).

Si ricorda al Comune che, ai sensi del comma 5, dell'art. 12 del Codice Ambiente le conclusioni adottate, comprese le motivazioni del mancato esperimento della valutazione ambientale strategica, debbono essere messe a disposizione del pubblico.



*Ministero dei beni e delle
attività culturali e del turismo*

SOPRINTENDENZA PER I BENI
ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI
DELLE MARCHE - ANCONA



Ancona 03/10/2014

Alla Provincia di Ancona
Settore VI - Edilizia Residenziale,
Autorizzazioni Ambientali, Protezione
Civile, Area Procedure Autorizzazioni e
Valutazioni Ambientali
Via Menicucci n. 1
60121 ANCONA
urbanistica@cert.provincia.ancona.it

o.p.a. All Comune di Ancona
Settore Pianificazione Urbanistica Generale
Via Cialdini n. 54
60122 ANCONA
comune.ancona@emarche.it

Prot. N. 14516 *Allegati* 1
Class. 34.19.01 *Fasc.* 12

Risposta al foglio del 08/09/2014 *N.* 121341
Prot. Fog. del 12/09/2014 *N.* 0013732

OGGETTO: ANCONA - Variante parziale al PRG per cambio di destinazione d'uso dell'ex scuola del Ghettaello nell'ambito della modifica al piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per gli anni 2014-2016 (ar. 26 ter. L.R. 34/1992) - Procedimento di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., della L.R. n. 6/2007 e della D.G.R. n. 1813/2010 - Richiesta di parere ai Soggetti Competenti in materia ambientale (SCA) ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.. Convocazione Conferenza dei servizi.

Responsabile del procedimento ex lege 241/90 artt. 5 e 6: Dott. Paolo Mazzoli

Con riferimento alla nota trasmessa da codesta Amministrazione Provinciale e relativa a quanto indicato in oggetto, questa Soprintendenza, esaminata la documentazione, per quanto di competenza esprime quanto segue.

Visto che la variante in oggetto interessa un'area tutelata paesaggisticamente ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. (D.P.G.R. n. 198 del 30/09/1996 - Località Pontelungo); considerato che la variante prevede il cambio di destinazione urbanistica dell'area in esame, da zone per servizi di quartiere - zone per l'istruzione dell'obbligo a zone residenziali di ampliamento, e, in caso di demolizione e ricostruzione, il mantenimento della volumetria attuale; tenuto conto della connotazione storica dell'insediamento della frazione in cui è ubicato l'edificio oggetto di trasformazione,

si ritiene utile evidenziare sin d'ora che i nuovi volumi dovranno essere resi uniformi a quelli preesistenti e che i colori e i materiali dovranno essere coerenti con lo specifico contesto, al fine di non alterare la percezione attuale dei caratteri paesaggistici riconosciuti di interesse. Inoltre, il progetto definitivo del lotto dovrà comprendere uno studio di mitigazione a verde, con alberature di notevole impianto, di specie autoctone sempreverdi e a rapido accrescimento, disposte con andamento naturale (non artificialmente lineare).

Tuttavia, considerato quanto sopra esposto, questo Ufficio ritiene che possa essere espressa una sostanziale valutazione positiva dell'iniziativa proposta.

Questo ufficio si riserva, in ogni caso, di esprimere ulteriori valutazioni sui successivi livelli di progettazione (dai piani attuativi fino alle singole richieste di autorizzazione) per i quali si rammentano, ad ogni buon conto, le disposizioni di legge di cui al D.lgs. n. 42/04, nonché le disposizioni, in materia di documentazione necessaria, dettate dal D.P.C.M. 12/12/2005.

Si ricorda infatti che:

- l'art. 16 della legge 1150/42 prevede che "I piani particolareggiati nei quali siano comprese cose immobili soggette alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, sulla tutela delle cose di interesse artistico o storico, e alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali, sono preventivamente sottoposti alla competente Soprintendenza" per l'espressione del parere di competenza;







*Ministero dei beni e delle
attività culturali e del turismo*

SOPRINTENDENZA PER I BENI
ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI
DELLE MARCHE - ANCONA

- per gli ambiti sottoposti a tutela paesaggistica mediante provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico (art. 136 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.) o *ope legis* (art. 142 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.) qualunque intervento di modifica dello stato esteriore dei luoghi è soggetto alla preventiva autorizzazione paesaggistica, secondo quanto previsto dall'art. 146 del Lgs. 42/2004 e s.m.i.. Tale autorizzazione è provvedimento autonomo e preordinato a titoli autorizzativi di natura urbanistico-edilizia;

In ultimo si rammenta che, ai sensi del vigente ordinamento, i vincoli di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n° 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n° 137", prevalgono comunque sulle previsioni di carattere urbanistico o di regolamento edilizio.


PM/BDM
02/10/2014


per **IL SOPRINTENDENTE**
(Arch. Stefano Gizzi)







Provincia di Ancona

SETTORE VI

EDILIZIA RESIDENZIALE, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI, PROTEZIONE CIVILE
AREA PROCEDURE AUTORIZZAZIONI E VALUTAZIONI AMBIENTALI

Via Menicucci n. 1 - 60121 ANCONA - Tel. 071/5894401/412 - Fax 071/5894400
Codice Fiscale n° 00369930425

Trasmissione via pec

Ancona, 07.10.2014

Prot.	
PROVINCIA DI ANCONA	
- 7 OTT 2014	
PROT. 137 989	

SOPRINTENDENZA BENI
ARCHITETTONICI E
PAESAGGISTICI DELLE
MARCHE

OGGETTO: D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. – art. 12 L.R. n. 6/2007 – D.G.R. n. 1813 del 21.12.2010 - Comune di Ancona – Variante al PRG per cambio di destinazione d'uso dell'ex scuola del Ghettarello nell'ambito della modifica del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per gli anni 2014-2016 – Verifica di assoggettabilità a V.A.S. ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Si trasmette, allegata alla presente, in qualità di SCA (Soggetto Competente in materia Ambientale), copia della determinazione del Direttore n. **167 del 07.10.2014** di "Esclusione del piano dalla procedura di valutazione di cui agli artt. 13-18 del d.lgs. 152/2006."

Cordiali Saluti

LA RESPONSABILE DELL'AREA
X (Dott.ssa Raffaella Romagna)